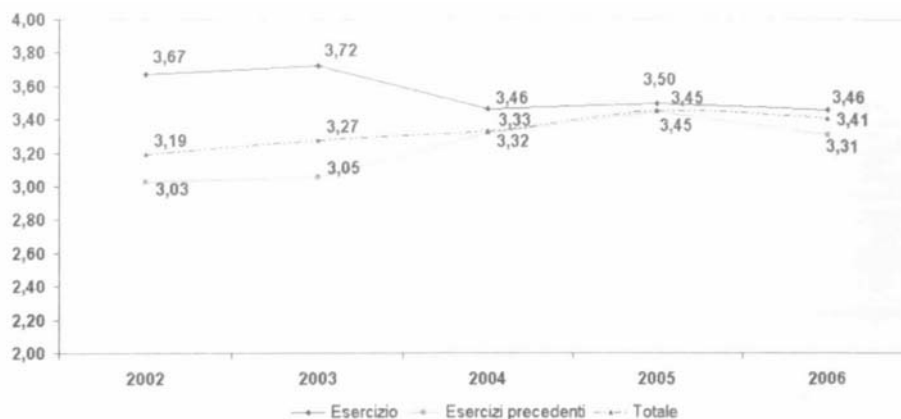


Andamento rapporto riservato medio*/costo medio (2002-2006)



*Riservato medio al netto della stima IBNR

5.2.2 - Gli altri rami danni

*Incidenza altri rami danni sul portafoglio
danni complessivo*

Nel 2006 i rami danni diversi dal ramo r.cauto che hanno maggiormente inciso per raccolta premi sul portafoglio italiano danni sono stati, al pari del 2005: corpi di veicoli terrestri (8,6%), r.c. generale (8,6%), infortuni (8,3%), altri danni ai beni (6,7%), incendio ed elementi naturali (6,3%) e malattia (4,9%).

Gli indicatori riportati nella tabella che segue sintetizzano, con riferimento al solo portafoglio italiano, l'andamento nel 2006 di tutti i rami diversi dalla r.c.auto.

La lettura dei dati evidenzia un sensibile peggioramento sia del saldo tecnico del lavoro diretto, da 1.501 milioni di euro nel 2005 a 1.067 milioni di euro nel 2006 (-29%), sia del risultato del conto tecnico. Il risultato del conto tecnico, che considera anche il lavoro ceduto e assunto in riassicurazione e la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico, subisce, infatti, una flessione del 20% (da 1.560 milioni di euro nel 2005 a 1.246 milioni di euro nel 2006).

Tab. 10 INDICATORI DEGLI ALTRI RAMI DANNI 2005 - 2006(Imprese nazionali e Rappresentanze imprese extra UE)*
(portafoglio italiano)

Rami	Premi contabilizzati (m.ni di euro)		Sinistri/premi di competenza %		Spese di gestione/premi di competenza %		Saldo tecnico del lavoro diretto (m.ni di euro)		Risultato del conto tecnico** (m.ni di euro)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Infortuni	2.985	3.101	48,9	50,8	33,1	33,0	468,6	414,8	524,3	465,9
Malattia	1.716	1.828	75,4	76,3	28,1	28,0	-90,4	-126,7	-49,8	-85,7
Corpi di veicoli terrestri	3.154	3.197	45,8	47,3	24,1	24,4	891,8	843,7	932,3	862,1
Corpi di veicoli ferroviari	12	12	135,4	40,3	17,3	23,7	-6,8	3,8	5,4	1,2
Corpi di veicoli aerei	57	59	77,4	42,9	14,0	15,9	3,9	22,2	-16,0	-8,2
Corpi di veicoli marittimi	367	331	57,2	69,7	18,7	15,5	80,7	45,6	-6,5	19,7
Merci trasportate	289	268	50,7	59,9	30,6	30,2	50,0	23,5	26,3	15,0
Incendio ed elementi naturali	2.287	2.357	51,7	50,1	31,1	32,1	312,3	326,6	125,9	158,5
Altri danni ai beni	2.367	2.476	66,1	65,4	29,9	30,2	-57,1	56,0	-23,1	-23,6
R.C. aereomobili	56	45	24,1	10,2	9,9	13,1	36,4	37,4	7,4	-7,1
R.C. generale	3.116	3.184	88,2	92,2	28,6	29,0	-575,3	-736,4	-237,0	-403,6
Credito	279	296	44,0	50,9	34,5	34,3	35,7	30,5	6,1	15,0
Cauzione	453	463	50,2	49,1	31,9	31,4	43,7	58,5	40,2	50,4
Perdite pecuniarie	420	488	48,2	81,1	39,6	42,8	35,8	-101,5	33,6	36,9
Tutela legale	228	253	30,9	30,8	39,6	38,9	60,3	69,1	61,5	71,7
Assistenza	324	351	33,7	35,2	33,8	34,0	97,4	100,2	83,0	77,9
Totale							1.501,5	1.067,7	1.560,0	1.246,1

* escluse le riassicuratrici specializzate

** al netto della riassicurazione passiva

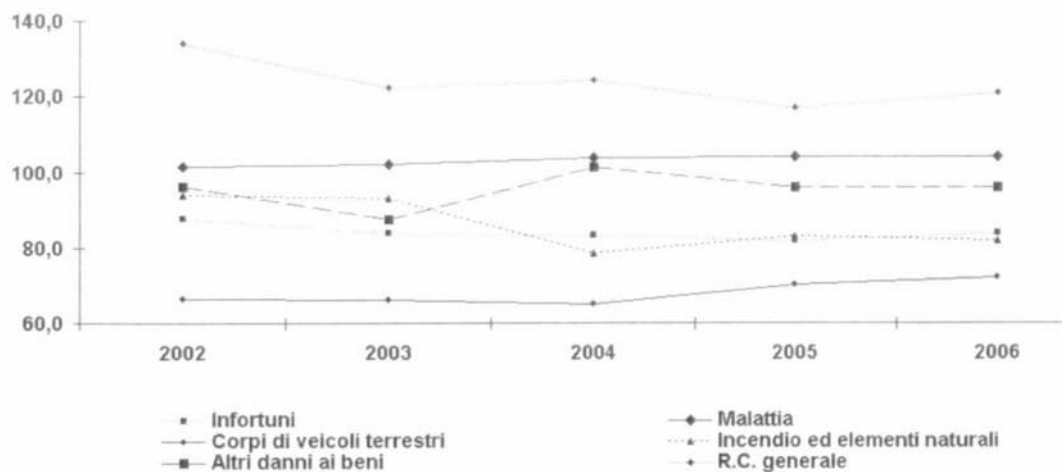
Risultato del conto tecnico

I rami che hanno contribuito maggiormente alla flessione dei risultati tecnici rispetto al 2005 sono il ramo r.c. generale (risultato del conto tecnico negativo per 403,6 milioni di euro nel 2006; 237 milioni di euro nel 2005) ed il ramo malattia (risultato del conto tecnico negativo per 85,7 milioni nel 2006; 49,8 milioni di euro nel 2005).

Hanno contribuito alla flessione con risultati tecnici positivi ma inferiori rispetto al 2005, il ramo corpi dei veicoli terrestri ed infortuni.

Il ramo incendio ed elementi naturali, di converso, ha visto migliorare sia il saldo tecnico del lavoro diretto (326 milioni di euro nel 2006, 312 milioni di euro nel 2005) sia il risultato del conto tecnico (158 milioni di euro nel 2006, 126 milioni di euro nel 2005), grazie anche ad un miglioramento del loss ratio di bilancio che è passato dal 51,7% del 2005 al 50,1% del 2006.

Tra i rami di minori dimensioni si segnalano i risultati tecnici positivi dei rami tutela legale (71,7 milioni di euro) cauzione (50 milioni di euro) e perdite pecuniarie (36,9 milioni di euro), nonostante per quest'ultimo ramo il saldo tecnico del lavoro diretto abbia registrato valori negativi. Viceversa il ramo assistenza a fronte di un miglioramento del saldo tecnico del lavoro diretto italiano ha visto decrescere il risultato del conto tecnico (77,9 milioni di euro nel 2006, 83 milioni di euro nel 2005).

Andamento Combined ratio di bilancio dei principali altri rami danni (2002-2006)

Nel grafico che precede è rappresentato l'andamento del combined ratio di bilancio per i rami diversi dalla r.c.auto con maggiore incidenza della raccolta. In dettaglio, dei sei rami rappresentati, il ramo r.c. generale continua a presentare, nel 2006, un combined ratio ampiamente superiore alla soglia di pareggio. Lievemente superiore il ramo malattia, mentre gli altri rami, pur in presenza di oscillazioni dell'indicatore presentano tutti valori al di sotto del 100%, tra i quali si segnalano in particolare i rami corpi dei veicoli terrestri e infortuni (rispettivamente 72% e 83,8%).

PAGINA BIANCA

II - L'EVOLUZIONE DEL SETTORE

1. - L'evoluzione del contesto internazionale

L'Autorità nei diversi consessi internazionali...

L'Autorità, anche nel 2006, ha proseguito il proprio impegno nei diversi consessi internazionali, incrementando del 15% circa il numero delle giornate di missione (311 contro 271 nel 2005).

1.1 - L'attività degli organismi internazionali

L'Autorità partecipa ai consessi di rilevanza mondiale quali l'*International Association of Insurance Supervisors* (IAIS) e l'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico (OCSE), organizzazioni volte all'elaborazione di principi, regole e linee-guida comuni, sia con propri rappresentanti sia seguendo l'evoluzione dei lavori.

IAIS

L'Autorità ha partecipato ai lavori dell'Assemblea annuale della IAIS, nonché alle riunioni periodiche del relativo Comitato tecnico ed alle riunioni dei sottocomitati *accounting*, solvibilità, conglomerati finanziari, riassicurazione.

La formazione di regole e principi comuni rappresenta il cuore dell'attività della IAIS. Tra i documenti più importanti definiti nel 2006, con il contributo dell'Autorità, si segnalano i seguenti:

- lo *Standard on asset-liability management*, che descrive le *best practices* che ogni assicuratore dovrebbe adottare e di conseguenza fornisce una guida alle Autorità di vigilanza per la valutazione di tali pratiche;
- lo *Standard on disclosure concerning technical risks and performance for life insurers*. Terzo di una serie di tre standard sull'informativa pubblica che un'impresa di assicurazione o riassicurazione deve rendere ai soggetti interessati (i primi due, del 2004 e del 2005, riguardano l'uno i rischi tecnici e i risultati per le imprese che esercitano i rami danni e l'altro i rischi di investimento). Le nuove regole mirano a rafforzare i requisiti di *disclosure* per i rami vita ed i riassicuratori, ponendo l'enfasi sull'adeguatezza delle informazioni qualitative nelle seguenti aree: profilo della società, che include strategie e obiettivi di business, rischi tecnici, riserve tecniche, adeguatezza del capitale, segmentazione del portafoglio e misurazione dei risultati;
- la *Roadmap for a common structure and common standards for the assessment of insurer solvency*, che ha fissato i passi necessari per lo sviluppo di un sistema internazionale di valutazione della solvibilità

degli assicuratori;

- la *Guidance on preventing, detecting and remedying fraud in insurance* mira a fornire linee-guida per l'identificazione di aree potenziali di rischio di frodi a danno degli assicuratori. In particolare il documento analizza tre tipi di frodi: frodi interne all'impresa di assicurazione, frodi commesse dagli assicurati e dai danneggiati, frodi commesse dagli intermediari. Le Autorità di vigilanza devono avere i poteri per intervenire sulle politiche, procedure e controlli adottati dagli assicuratori nella lotta alle frodi e per individuare i rimedi più appropriati nel caso in cui il sistema di controllo interno sia carente.

Si segnala inoltre l'emanazione di due documenti (*issue paper*), che mirano ad enucleare una serie di problematiche da approfondire con successive analisi rispettivamente sull'*asset-liability management* e sulle imprese di assicurazione e riassicurazione *captives*.

... OCSE

In ambito OCSE l'Autorità ha partecipato ai lavori del Comitato Assicurazioni e delle Pensioni private (IPPC), del Gruppo di lavoro in tema di pensioni e del gruppo sulle riserve alla liberalizzazione dei servizi assicurativi.

Sono giunti ad una fase conclusiva i lavori in seno al Comitato delle Assicurazioni sull'educazione finanziaria nel settore assicurativo. Tali lavori, finalizzati a definire le "*good practices*" che i Governi, le Autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione dovrebbero seguire per garantire un'adeguata educazione e informazione di tipo finanziario-assicurativo, costituiranno oggetto di una specifica Raccomandazione dell'OCSE che sarà emanata nel corso del 2007.

Altre aree di approfondimento hanno riguardato il rischio longevità, i rischi catastrofali, mentre nell'ambito del Gruppo esperti governativi, è proseguito l'esame delle riserve alle rubriche "*Assicurazioni e pensioni private*" del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti. La conclusione dei lavori è prevista nel corso del 2007.

IASB

L'Autorità segue i lavori dello IASB (*International Accounting Standard Board*), lo standard setter internazionale i cui principi contabili (IAS/IFRS) sono stati scelti dall'Unione Europea e da altri Stati extra UE, al fine di attuare un processo di modernizzazione e standardizzazione contabile a livello europeo e di convergenza a livello mondiale.

Il progetto di maggiore interesse è quello relativo ai contratti assicurativi. Dopo l'emanazione dell'IFRS 4, che si limita ad alcune disposizioni generali in materia, lo IASB ha intensificato i lavori, volti alla preparazione dello standard contabile completo, che si sono concretizzati in un *discussion paper*, pubblicato nel maggio 2007, su

cui sono stati chiesti pubblici commenti entro il 16 novembre 2007. La tempistica indicata dallo IASB per il completamento dei lavori prevede l'emanazione di un *Exposure Draft* entro il 2008 e dello standard definitivo nel 2010.

Al riguardo si segnala l'attività della IAIS che, attraverso l'emanazione di due successivi documenti (*First liability paper* e *Second liability paper*), si propone di suggerire allo IASB le caratteristiche che dovrebbe possedere un modello di valutazione dei contratti assicurativi, in modo da soddisfare anche esigenze di carattere prudenziale ed evitare, per quanto possibile, differenze rilevanti tra criteri di valutazione e conseguenti oneri di riconciliazione in capo alle imprese per fini generali e prudenziali.

2. - L'evoluzione della normativa europea

L'Autorità partecipa con propri rappresentanti alle riunioni presso il Consiglio e la Commissione dell'Unione Europea, di cui si fornisce di seguito una sintetica descrizione.

2.1 - I provvedimenti emanati

Nel corso del 2006 sono state approvate direttive di carattere orizzontale che coprono tutti i settori finanziari, compreso il settore assicurativo.

Si è concluso il processo di approvazione dell'IFRS 7 (Regolamento UE n. 108/2006), principio contabile relativo all'informativa sugli strumenti finanziari che emenda alcuni principi contabili già precedentemente adottati.

Con l'adozione degli IAS/IFRS, a partire dai bilanci 2005 sono emerse le prime problematiche applicative derivanti dall'utilizzo delle nuove regole contabili. Al fine di trovare una soluzione comune a livello europeo ed evitare, per quanto possibile, un'applicazione non uniforme degli IFRS all'interno della UE, è stato deciso di creare una struttura che contribuisse a identificare, ad uno stadio iniziale, tali problematiche e ad individuare una soluzione praticabile.

E' stato dunque istituito un apposito tavolo di lavori (cd. *Roundtable for consistent application of IFRS*), un'organizzazione a carattere temporaneo composta da esperti di materie contabili che, nel corso del 2006, ha discusso diverse tematiche per favorire una soluzione che garantisse la comparabilità dell'informazione resa agli utilizzatori del bilancio.

In materia di principi contabili internazionali, si sottolinea che l'Autorità ha segnalato al Governo ed al Parlamento l'opportunità di adottare apposite iniziative legislative per completare il passaggio del settore assicurativo verso l'adozione degli IAS/IFRS, rendendoli di generale applicazione anche per i bilanci d'esercizio delle imprese del settore.

L'immissione degli IAS/IFRS nell'Unione Europea

La Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni dei conti annuali e consolidati

La direttiva, che dovrà essere recepita entro giugno 2008, mira ad armonizzare l'accesso alla professione ed i requisiti di professionalità dei revisori contabili, le norme deontologiche, i principi di revisione, il controllo della qualità della revisione stessa, ampliando gli obblighi vigenti in materia di revisione legale dei conti.

Il provvedimento comunitario si applica indistintamente a tutte le società, ma per gli enti di interesse pubblico (società quotate, enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione ed altri soggetti cui gli Stati membri ritengono di attribuire rilevanza pubblica) sono previste disposizioni più stringenti. Essi saranno tenuti a costituire obbligatoriamente un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile (*Audit Committee*). I compiti del Comitato, introdotto dalla direttiva nell'intento di garantire la necessaria indipendenza del revisore dal *management* della società revisionata, sarà quello di monitorare tutto il processo di revisione contabile e di informativa finanziaria della società sottoposta a revisione, controllare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio della società revisionata, verificare l'indipendenza del revisore, in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di servizi aggiuntivi all'impresa sottoposta a revisione contabile.

Specifiche disposizioni riguardano l'indipendenza del revisore incaricato di svolgere la revisione contabile degli enti di interesse pubblico, quali limiti massimi alla durata degli incarichi, nonché misure specifiche per la rotazione dei revisori.

La direttiva, infine, pur non disponendo nulla in merito all'assicurazione della responsabilità civile dei revisori, prevede che la Commissione Europea effettui una ricognizione delle regole nazionali vigenti in materia, al fine di valutare l'opportunità di emanare in futuro disposizioni sulle condizioni per la copertura di tale responsabilità.

La direttiva 2006/46/CE: modifica della IV e VII direttiva societaria, nonché alle direttive in materia di conti annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

La direttiva, da recepire entro il 5 settembre 2008, integra la disciplina contabile vigente per facilitare gli investimenti transfrontalieri, migliorare la comparabilità dei bilanci ed accrescere la fiducia del pubblico attraverso maggiori e più coerenti informazioni.

Le principali modifiche alle direttive vigenti riguardano:

- responsabilità collettiva degli amministratori. Sia per le società quotate che non quotate, la direttiva prevede che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo debbano assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società, in merito alla conformità della redazione e della pubblicazione dei conti annuali e consolidati alle direttive esistenti e, se del caso, ai principi contabili internazionali. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti o di altre parti interessate;
- trasparenza delle operazioni con parti correlate e di quelle fuori bilancio. Al fine di avvicinare l'informativa dovuta dalle società non quotate a quella delle quotate (che adottano i principi contabili internazionali), la

- direttiva estende anche alle società non quotate l'obbligo di includere nelle note al bilancio individuale e consolidato informazioni in merito alle operazioni con parti correlate e alle operazioni fuori bilancio, anche con riferimento alla costituzione o all'utilizzo di *Special Purpose Entities*. Tale obbligo riguarda tuttavia le sole transazioni che siano di importo rilevante e che non siano concluse alle normali condizioni di mercato,
- miglioramento delle informazioni sulle pratiche di governo societario. La direttiva richiede alle società quotate la presentazione, all'interno di una sezione specifica della relazione sulla gestione, di una dichiarazione annuale che fornisca informazioni sulle pratiche di governo societario adottate. Le stesse società devono inoltre divulgare informazioni sui principali sistemi di controllo interno e gestione dei rischi in relazione ai processi di informativa patrimoniale e di redazione dei conti consolidati.

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

La direttiva, da recepire entro dicembre 2009, mira a realizzare la liberalizzazione dei servizi all'interno della UE, accordando ad un fornitore di servizi originario in uno degli Stati membri il diritto di svolgere la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione sulla base della normativa del paese dove il servizio viene prestato.

I servizi finanziari, inclusi quelli assicurativi, sono esclusi dal campo di applicazione, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare un vero mercato interno dei servizi.

Tuttavia la direttiva interessa il settore assicurativo per la disposizione che prevede l'opzione per gli Stati Membri di richiedere a coloro che esercitano attività professionali rischiose per la salute e la sicurezza di terzi di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale, ovvero garanzie equivalenti.

2.2 - I provvedimenti in corso di discussione e le tendenze in atto

Solvency II e la codifica delle direttive assicurative

La Commissione Europea, sulla base degli *advice* ricevuti dal CEIOPS, ha proseguito per tutto il 2006 i lavori preparatori per la formalizzazione della proposta di direttiva quadro *Solvency II*, prevista per luglio 2007. Nell'ambito di tale progetto, destinato a rivisitare il regime di solvibilità oggi in vigore, è inclusa la codificazione di 16 direttive assicurative relative ai rami danni, ai rami vita, alla riassicurazione, alle liquidazioni coatte, ai gruppi assicurativi.

Insieme alla proposta la Commissione presenterà una propria valutazione di impatto che analizzerà sia sotto il profilo qualitativo, che sotto il profilo quantitativo le possibili conseguenze che le nuove regole avranno sui mercati e sulle imprese di assicurazione europee.

La base di tale analisi sarà costituita dagli studi di impatto quantitativo effettuati dal CEIOPS.

Acquisizioni e fusioni cross-border

La proposta di direttiva, ormai vicina all'approvazione, è finalizzata al miglioramento del quadro regolamentare per la valutazione delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, negli enti creditizi, e negli altri intermediari finanziari.

Essa intende armonizzare i criteri di valutazione prudenziale da seguire nel processo di autorizzazione dell'acquisizione delle partecipazioni rilevanti contribuendo, così, a realizzare una più stretta convergenza tra le procedure di vigilanza.

Inoltre, nel caso di acquisizione da parte di entità vigilate, la proposta mira a rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza coinvolte (quelle dello Stato membro dell'acquirente e dello Stato membro dell'acquisita) nell'effettuare la valutazione della sussistenza dei requisiti prudenziali atti a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa acquisita.

La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. Roma I)

La proposta di Regolamento in discussione è volta a trasformare in strumento comunitario la vigente Convenzione di Roma del 1980, che detta le regole e i criteri per l'individuazione della legislazione applicabile ai contratti.

Il settore dell'assicurazione diretta è escluso dal campo di applicazione della Convenzione stessa, in quanto esistono apposite specifiche regole nelle direttive assicurative che, come criterio primario per l'individuazione della legislazione applicabile, fanno riferimento al luogo di ubicazione del rischio assicurativo. La Convenzione, quindi, trova applicazione residuale in campo assicurativo (contratti di riassicurazione e di assicurazione che coprono rischi ubicati fuori dell'Unione Europea).

Tale approccio è oggetto di discussione per valutare se anche il settore assicurativo debba essere assoggettato al criterio generale previsto nella Convenzione (libertà di scelta delle parti).

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II)

La proposta di Regolamento in discussione mira ad istituire norme uniformi per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e per il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. L'impatto sul settore assicurativo concerne essenzialmente le assicurazioni della responsabilità civile.

Il pacchetto di proposte c.d. "comitologia"

Il pacchetto comprende 5 direttive del settore assicurativo che devono essere adeguate alla nuova procedura di comitologia adottata dalla Commissione nel 2006. Tale nuova procedura consente di apportare modifiche a taluni aspetti delle direttive mediante una procedura semplificata rispetto alla usuale procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio.

La portabilità dei diritti di pensione complementare

La proposta di direttiva in fase di negoziazione mira a garantire il mantenimento dei diritti acquisiti presso le varie forme di previdenza complementare in caso di mobilità dei lavoratori, sia transfrontaliera, che all'interno di uno stesso Stato membro.

I fondi di garanzia

La Commissione Europea ha avviato un'indagine al fine di analizzare i problemi nascenti dalla mancanza di un sistema armonizzato di fondi di garanzia ed il possibile impatto di un' iniziativa legislativa in tale ambito. Lo studio sarà condotto nel 2007. Sulla base dei risultati la Commissione deciderà se presentare o meno una proposta di direttiva.

2.3 - Attività in seno all'EIOPC

Al Comitato Europeo delle Assicurazioni e delle Pensioni aziendali o professionali (Comitato di livello 2 della procedura Lamfalussy) l'Autorità partecipa in qualità di esperto tecnico a supporto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le tematiche più rilevanti trattate in questo ambito, si evidenziano :

- la definizione del quadro politico generale relativo al progetto *Solvency II*;
- l'avvio di un' indagine sul fenomeno dei veicoli non assicurati all'interno dell'Unione Europea;
- l'analisi delle problematiche relative all'implementazione della direttiva sugli intermediari di assicurazione;
- la preparazione dell'accesso della Bulgaria e Romania nell'Unione Europea
- la valutazione dell'equivalenza del regime di vigilanza sui riassicuratori dei Paesi terzi.

2.4 - Attività in seno al CEIOPS

Rappresentanti dell'Autorità partecipano a tutti i gruppi di lavoro istituiti in ambito CEIOPS per l'approfondimento delle problematiche assicurative.

Sviluppo del progetto Solvency II

In risposta alle richieste di parere tecnico della Commissione, il CEIOPS ha elaborato documenti in materia sia di 1°, 2° e 3° pilastro del futuro sistema di solvibilità, sia di vigilanza sui gruppi, conducendo anche simulazioni d'impatto quantitativo delle varie ipotesi di impostazione del progetto.

La complessità della materia, la portata ampia e innovativa del progetto e l'intensità del dibattito che si è sviluppato durante i lavori tra Autorità di vigilanza, industria assicurativa e mondo accademico hanno indotto il CEIOPS a stabilire, sin dalle prime fasi, un intenso dialogo con tutti gli operatori interessati.

Solvency II: I Pilastro

Nell'ambito dei lavori del 1° Pilastro (requisiti quantitativi) sono stati definiti i nuovi requisiti di capitale delle imprese di assicurazione correlati ai rischi effettivamente assunti nello svolgimento della propria attività. Sono previsti due requisiti quantitativi di capitale: un livello minimo (*Minimum Capital Requirement*, MCR), di facile calcolo e verifica, il mancato possesso del quale fa scattare le misure di vigilanza più stringenti, ed un livello target di solvibilità (*Solvency Capital Requirement*, SCR), basato su una misurazione più sensibile ai rischi dell'impresa.

In tale contesto il CEIOPS ha condotto nell'ambito europeo diverse simulazioni d'impatto quantitativo (*Quantitative Impact Studies*, QIS), l'ultima delle quali, il QIS2 condotto nel 2006, volto a verificare l'impatto sia dei nuovi criteri di valutazione tecnico-attuariale delle riserve tecniche sia dei nuovi requisiti di capitale.

I risultati dell'esercizio sono stati resi noti nell'ottobre del 2006. I principali spunti tecnici emersi dal QIS2 sono stati:

- nel settore vita, ai fini della determinazione delle riserve tecniche, si sono riscontrate difficoltà nel disporre di specifiche e coerenti distribuzioni di probabilità per i rischi assicurativi vita;
- nel settore danni, ai fini di valutazione della riserva sinistri, sono emerse difficoltà in merito al reperimento di dati storici relativi alle generazioni non incluse nei triangoli run-off, all'assenza di dati storici sufficientemente numerosi su alcuni rami minori e, da ultimo, alla mancanza di disponibilità dei triangoli run-off al netto delle politiche riassicurative.

Un terzo studio d'impatto quantitativo (QIS3) è programmato per le imprese da aprile a giugno 2007. Grazie anche all'intervento dell'Autorità è aumentato il livello di partecipazione delle imprese italiane al QIS3 che, in termini di quote di mercato, rappresentano quasi l'80% del settore danni (37% nel QIS2) e oltre il 77% del settore vita (30% nel QIS2). I risultati saranno elaborati dalle Autorità di vigilanza nazionali nei mesi di luglio-agosto 2007. Lo studio ricalcherà l'impostazione generale del QIS2, tuttavia il *focus*, che nel QIS2 riguardava le metodologie testate, questa volta si sposterà sulla calibrazione della formula standard anche per i gruppi.

Solvency II: II Pilastro

Nel corso del 2006 il gruppo di lavoro CEIOPS, che segue le problematiche di 2° Pilastro, ha approfondito gli aspetti relativi al processo di autovalutazione interna da parte delle imprese di rischi e correlati fabbisogni di capitale; mentre ulteriori analisi saranno concluse nel 2007 con riferimento alle misure che possono adottare le Autorità di vigilanza in caso di carenze nei requisiti qualitativi da parte delle imprese.

Solvency II: III Pilastro

Il gruppo di lavoro, che segue il 3° Pilastro, ha elaborato i

requisiti sulla reportistica di vigilanza e di informativa pubblica che le imprese dovranno fornire nel futuro regime di solvibilità.

Solvency II: gruppi assicurativi

Il gruppo di lavoro, che segue i gruppi assicurativi, ha analizzato le problematiche riguardanti la vigilanza a livello di sottogruppo, gli effetti di diversificazione e la cooperazione con i paesi terzi. In proposito si segnalano le seguenti risultanze:

- la vigilanza a livello di sottogruppo dovrebbe applicarsi nelle situazioni in cui è necessaria, quindi non automaticamente in ogni caso; in particolare, qualora il sottogruppo presenti una situazione finanziaria difficile oppure rivesta un'importanza rilevante nel mercato locale;
- i benefici di diversificazione dovrebbero essere calcolati come la differenza fra la somma dell'SCR di ciascun entità regolamentata del gruppo e l'SCR del gruppo.

L'impatto di Solvency II sui supervisor e la revisione del Protocollo di Siena

Per far fronte all' esigenza di una collaborazione sempre più efficace tra *supervisor* sia a livello settoriale che intersettoriale, il CEIOPS ha assunto le seguenti iniziative:

- la costituzione di una *Task Force* incaricata del duplice compito di valutare l'impatto del Progetto Solvibilità II sulle Autorità di controllo e di presentare proposte per l'organizzazione di seminari e scambi di personale finalizzati alla diffusione di comuni pratiche di vigilanza;
- la revisione del Protocollo di collaborazione tra Autorità di vigilanza per l'applicazione delle direttive di settore (c.d. Protocollo di Siena) con particolare attenzione agli aspetti di protezione del consumatore. La proposta finale terrà conto degli sviluppi normativi e di mercato avvenuti negli ultimi anni nonché delle valutazioni che i supervisor forniranno in merito al funzionamento del Protocollo di Siena sulla base della propria esperienza di vigilanza.

Ai gruppi di lavoro sopramenzionati partecipa un rappresentante dell'Autorità.

La cooperazione per la vigilanza sui gruppi assicurativi multinazionali

Gli incontri tra Autorità di vigilanza, nell'ambito dei comitati di coordinamento previsti dal Protocollo di Helsinki, hanno riguardato la nomina di un *lead supervisor* per ciascun gruppo assicurativo transfrontaliero in capo al quale accentrare alcuni compiti della vigilanza supplementare, con l'obiettivo di rendere sempre più efficace ed efficiente la supervisione sui gruppi.

A tal fine è stato approvato un documento "*Statement on the role of the lead supervisor*" nel quale sono individuati i compiti attribuiti al *lead supervisor*. E' stata, inoltre, avviata un'indagine conoscitiva circa il funzionamento dei Comitati di coordinamento, costituiti ai sensi del

Protocollo di Helsinki, nel periodo 2005-2006 e le previsioni per il 2007. I risultati saranno disponibili nel corso del 2007 e saranno pubblicati su base aggregata nel sito del CEIOPS.

L'intermediazione assicurativa

È stato approvato il Protocollo di collaborazione fra le Autorità competenti per l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa (c.d. Protocollo di Lussemburgo).

Il Protocollo stabilisce il contenuto minimale del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi in ciascuno Stato membro, il contenuto delle notifiche fra Autorità competenti nel caso di intermediari transfrontalieri, le regole per lo scambio di informazioni fra le Autorità stesse. In allegato al Protocollo sono contenute le informazioni relative alle Autorità competenti per ricevere le notifiche, gli indirizzi dei siti internet dei registri, gli organismi competenti per la gestione dei reclami.

Vista la rilevanza e complessità della materia, il CEIOPS ha deciso di estendere il mandato del gruppo di lavoro affidandogli i seguenti compiti che proseguiranno nel 2007:

- favorire l'interpretazione comune della direttiva;
- facilitare l'applicazione omogenea della direttiva e del protocollo attraverso la condivisione delle esperienze nazionali e la definizione di *best practices*;
- proporre raccomandazioni alla Commissione europea sui possibili emendamenti alla direttiva e/o al protocollo.

2.5 - La cooperazione tra i Comitati di terzo livello (CEBS, CESR, CEIOPS) e l'attività in seno all'IWCFC

Cooperazione tra CEBS, CESR e CEIOPS

A livello di cooperazione intersettoriale si sono intensificati i contatti tra i Comitati di terzo livello dei tre settori finanziari (c.d. 3L3) attraverso l'istituzione di riunioni periodiche nelle quali sono state poste a confronto numerose tematiche di comune interesse. Tra di esse, in particolare, si ricordano – oltre all'area dei conglomerati finanziari per i quali è stato istituito un apposito gruppo di lavoro – la materia dell'*internal governance* e quella dei c.d. "*substitute products*" (prodotti di investimento con finalità simili venduti dai diversi comparti finanziari) con particolare riferimento alle norme inerenti la commercializzazione di tali prodotti.

L'attività in seno all'IWCFC

L'applicazione della Direttiva 2002/87 sui conglomerati finanziari ha reso opportuno la costituzione di un apposito Comitato (*Interim Working Committee on Financial Conglomerates*), atteso l'elevato grado di cooperazione tra *supervisor* bancari ed assicurativi dei vari Stati Membri alla base delle disposizioni della direttiva. A tale Comitato partecipa anche un rappresentante dell'Autorità.

I lavori del Comitato sono finalizzati ad assicurare un'omogenea interpretazione ed implementazione della Direttiva nonché a facilitare l'esercizio della vigilanza sui singoli conglomerati. È composto da membri del CEIOPS e del CEBS (Comitato dei supervisor bancari)

e, come osservatori, da rappresentanti della Commissione Europea, del CESR (Comitati dei supervisori del mercato finanziario) e della Banca Centrale Europea.

Tra le aree di intervento si evidenziano le seguenti attività:

- *rilevazione* dei conglomerati finanziari attivi nell'Unione Europea. È in corso di definizione la lista ufficiale di conglomerati finanziari a cui sarà associata una lista di *contact person* responsabili della vigilanza sui singoli conglomerati nelle varie Autorità dei vari Paesi;
- definizione di alcuni aspetti interpretativi relativi all'adeguatezza patrimoniale, con particolare riferimento alle problematiche emergenti dalle differenti definizioni di elementi ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali nelle diverse discipline settoriali;
- valutazione dell'equivalenza dei regimi di supervisione in vigore negli Stati terzi, con particolare riferimento alla Svizzera ed agli Stati Uniti;
- definizione di *best practice* per l'esercizio della vigilanza (es. definizione delle soglie per la vigilanza in materia di concentrazione dei rischi e di operatività infragruppo);
- definizione di un modello per la sottoscrizione di accordi di coordinamento multilaterali per l'esercizio della vigilanza.

3. - La regolamentazione nazionale

3.1 - L'attività legislativa

3.1.1 - Il Risarcimento Diretto.

L'art. 149 del Codice delle assicurazioni ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile auto con risarcimento diretto da parte dell'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, secondo un modello già adottato da altri paesi dell'Unione Europea come, ad esempio, la Francia. L'introduzione del nuovo sistema era stata da lungo tempo sollecitata dall'Autorità, che peraltro ha fornito un fattivo contributo alla sua realizzazione. L'iter che ha condotto alla concreta attuazione delle disposizioni normative (artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni) ha visto coinvolti diversi soggetti (Ministero dello Sviluppo Economico, ISVAP, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ANIA, Associazioni dei consumatori, CONSAP) il cui impegno ha consentito di porre in essere tutte le attività e di adottare tutti i provvedimenti necessari per il migliore e più efficiente avvio della nuova procedura.

In particolare, è stato adottato il d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, in attuazione dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni, con il quale

Convenzione Card

sono state disciplinate le modalità applicative del nuovo sistema di risarcimento per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

Le principali innovazioni in tema di risarcimento diretto

Con l'entrata in vigore del sistema del risarcimento diretto, le fasi della trattazione del sinistro e della gestione del rapporto contrattuale, fino ad oggi scollegate data la natura indiretta dell'assicurazione di responsabilità civile, sono destinate ad assumere una più stretta correlazione in quanto, nella maggioranza dei casi, l'impresa che provvede al risarcimento del danno è la stessa che il consumatore ha prescelto per garantire il rischio derivante dalla circolazione.

In tale ottica la procedura di risarcimento diretto presenta evidenti vantaggi, che derivano innanzitutto dall'esplicitarsi degli attesi effetti del circolo virtuoso che dovrebbe attivarsi in conseguenza del diretto rapporto che si instaura anche in caso di sinistro tra assicuratore e assicurato/danneggiato.

La normativa prevede che in caso di sinistro tra due veicoli immatricolati in Italia il danneggiato, che si ritenga non responsabile, in tutto o in parte, debba rivolgere la richiesta di risarcimento per i danni al veicolo, alle cose trasportate, nonché per i danni di lieve entità subiti dal conducente, alla propria impresa che valuterà tale richiesta secondo i criteri di accertamento della responsabilità stabiliti dal d.p.r. n. 254 del 2006. Tale regolamento dispone, inoltre, che la disciplina sul risarcimento diretto si applichi, a determinate condizioni, anche ai veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Qualora il sinistro non rientri nell'ambito della nuova procedura, il danneggiato deve esserne tempestivamente informato dal proprio assicuratore, che dovrà altresì provvedere a trasmettere la richiesta di risarcimento all'impresa del responsabile al fine di evitare al danneggiato inutili e dannose attese.

È stato previsto che le imprese di assicurazione stipulino tra loro una convenzione al fine di regolare i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, nonché la costituzione di una stanza di compensazione per la regolazione contabile tra le imprese (rimborsi e compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati). Le imprese hanno pertanto sottoscritto la convenzione, denominata CARD, alla quale potranno aderire le imprese degli Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

La Convenzione mira a garantire la massima efficienza delle procedure e l'indispensabile rispetto del divieto di scambio di dati sensibili, secondo le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato.

Stanza di compensazione

E' stata altresì sottoscritta la Convenzione tra ANIA e CONSAP, quale ente gestore della Stanza di compensazione, avente